

**DECISIONE N. 2/78 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE**

del 30 ottobre 1978

relativa alla giustificazione dell'origine di alcuni prodotti tessili esportati dalla Turchia

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di associazione e il protocollo addizionale,

considerando che, mediante adeguate misure di controllo, è opportuno prevenire le deviazioni di traffico e gli abusi nel settore dei prodotti tessili previsti ai capitoli 51 e 53-62 della tariffa doganale comune; che, a tal fine, appare opportuna l'introduzione per un periodo limitato di un sistema di controllo dell'origine nel quadro dell'associazione;

considerando inoltre che l'istituzione e l'applicazione di tale sistema non costituirà, relativamente all'importazione dei prodotti tessili turchi nella Comunità, una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'accordo di associazione;

considerando che è opportuno garantire la possibilità d'applicare il regime d'importazione previsto nei confronti del paese d'origine, se quest'ultimo non è la Turchia,

DECIDE:

*Articolo 1*

All'importazione nella Comunità, i prodotti tessili originari della Turchia o in libera pratica in Turchia, elencati nell'allegato, devono essere accompagnati da un documento giustificativo della loro origine in base alle modalità qui di seguito precisate:

1. Per quanto riguarda i prodotti originari della Turchia, i certificati di circolazione A.TR.1 o A.TR.3 rilasciati in Turchia comportano l'attestazione dell'origine. Tale attestazione consiste nella menzione «origine turca» nella casella «osservazioni» di detti certificati, convalidata dal timbro e dalla firma dell'autorità competente.

L'origine così attestata deve rispondere ai criteri di determinazione dell'origine stabiliti dalla Comunità.

2. Per quanto riguarda l'importazione di prodotti tessili in libera pratica in Turchia, non originari di tale paese, la giustificazione dell'origine è soggetta alle norme in vigore nella Comunità.

*Articolo 2*

La Comunità può sottoporre i prodotti di cui all'articolo 1, punto 2, al regime d'importazione applicabile nei confronti del loro paese d'origine fatta salva l'applicazione del regime tariffario dell'accordo di associazione.

*Articolo 3*

La procedura di controllo prevista dall'articolo 11 della decisione n. 5/72 del consiglio di associazione si applica all'attestazione di cui all'articolo 1, punto 1.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 1978.

I prodotti tessili esportati dalla Turchia prima di tale data non sono soggetti alle disposizioni della presente decisione.

La presente decisione resta in applicazione per un periodo di un anno. Essa viene tacitamente rinnovata per successivi periodi di un anno, salvo opposizione presentata da una delle parti un mese prima della sua scadenza.

Fatto a Bruxelles, addì 30 ottobre 1978.

*Per il consiglio  
di associazione*

*Il Presidente*

H. SIGRIST

*ALLEGATO*

L'articolo 1 riguarda i prodotti tessili delle seguenti voci della tariffa doganale comune :

<i>Voce</i>	<i>Voce</i>	<i>Voce</i>
51.01	58.01	60.01
03	02	02
04	03	03
	04	04
	05	05
53.05	06	06
06	07	
07	08	
08	09	
10	10	
11		
		61.01
		02
54.03		03
04		04
05	59.01	05
	02	06
	03	07
	04	09
55.04	05	10
05	06	11
06	07	
07	08	
08	10	
09	11	
	12	
	13	62.01
56.04	14	02
05	15	03
06	16	04
07	17	05

---